



L'informaSoget

Anno 1 numero 5. In attesa di registrazione al Tribunale di Pescara Direttore Responsabile: Vittorio Mingione. Direttore Editoriale: Gaetano Monaco
Editore: SO.G.E.T. spa, Società di Gestione Entrate e Tributi, sede legale via Venezia n. 49, Pescara. Telefono 085.3850809, fax 085.297163

Riscossione, è corsa contro il tempo

Gare e appalti: tutte le novità introdotte dal decreto incentivi tradotto in legge

La liberalizzazione del settore della riscossione, attuata con il decreto incentivi 40/2010, come tutte le novità, porta con sé margini di incertezza e dubbi procedurali: uno su tutti la scadenza del 31/12/2010.

A partire dal primo gennaio del nuovo anno, infatti, gli Enti locali che hanno esternalizzato a società private l'attività di accertamento e riscossione dei tributi saranno chiamati a rivederne i meccanismi per adeguarsi agli obblighi imposti proprio dal decreto incentivi convertito nella legge 22 maggio 2010 n. 73.

La scadenza del 31/12 non avrà alcun effetto sugli affidamenti già avvenuti attraverso un

bando, i quali saranno soggetti alla scadenza fissata proprio in fase di gara.

Per gli Enti che si sono avvalsi della proroga dei contratti in essere sembra sia giunto il momento di adeguarsi alle nuove disposizioni.

Nelle pagine centrali di questo numero cercheremo dunque di disegnare il quadro della situazione, definire l'ambito normativo e di riferimento, nonché di offrire momenti e spunti di riflessione, qualche elemento in più per guardare al futuro con fiducia e dare agli Enti locali una chiave di lettura per non trovarsi impreparati sul fronte degli adempimenti consequenziali alla scadenza del 31/12/2010.



Editoriale

di Gaetano Monaco

Quali sono le possibili strade da percorrere

Il decreto incentivi 40/2010, tradotto nella legge 73/2010, ha imposto l'obbligo di gara sia per la riscossione coattiva che per quella spontanea delle entrate degli Enti locali. Il tutto in vista della liberalizzazione del settore della riscossione, nel rispetto della normativa europea. Restano fermi, dunque, i principi espressi dall'articolo 52 del decreto legge 446/1997, principi che disciplinano la potestà regolamentare dei Comuni e che sostanzialmente offrono tre possibili strade per riscuotere con successo le proprie entrate.

Il comma 5 dell'articolo in questione dispone che i regolamenti sono essenzialmente informati ai seguenti criteri di scelta da parte degli enti locali: gestione in forma associata ex legge 142/1990 (come nel caso delle Comunità Montane); affidamento, anche disgiunto, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate, a terzi quali società miste appositamente costituite ovvero i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53. L'affidamento a società terze, regolarmente iscritte all'albo, non può prescindere dalle procedure del Codice degli appalti, come ribadito dal decreto incentivi 2010.

L'Anagrafe tributaria al servizio degli Enti con un 'Pec'

E' finalmente a disposizione l'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate. Grazie alle recenti disposizioni di cui all'articolo 38, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", è stato ampliato il novero dei soggetti che possono usufruire del servizio di accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria.

Tra i soggetti che potranno sfruttare le molte possibilità offerte dall'Anagrafe Tributaria i concessionari e gestori di pubblici servizi e le pubbliche amministrazioni. La norma prevede l'accesso al codice fiscale e ai dati anagrafici ad esso correlati per la verifica dell'esistenza, della corrispondenza e l'acquisizione delle informazioni ove mancanti mediante stipula di apposita Convenzione di Cooperazione informatica. L'Ente richiedente inoltra all'Agenzia una richiesta preliminare in cui vengono indicate le esigenze

motivate in base alle proprie finalità istituzionali legittimanti l'accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria, ai servizi standard di interesse ed al loro utilizzo. L'iter per



la richiesta di Convenzione cambia se a richiedere la convenzione è un soggetto privato o una P.a.

Le Pubbliche Amministrazioni compilano il modulo di nomina del Responsabile della Convenzione e lo inoltrano da una casella istituzionale alla casella dell'Agenzia delle Entrate: dc.ammpc.ci@agenzia-entrate.it.

I soggetti privati possono invece compilare un diverso e specifico modulo di richiesta, disponibile sul sito internet dell'Agenzia, contenente anche le informazioni relative al Responsabile della Convenzione, e lo inoltrano dalla propria casella di Posta Elettronica Certificata alla casella PEC dell'Agenzia delle Entrate:

agenziaentratepec@pce.agenzia-entrate.it.

Le informazioni fornite all'Agenzia vengono sottoposte ad una istruttoria interna, per verificare la legittimità ad usufruire dei servizi standard di cooperazione informatica. In caso di esito positivo l'Agenzia attiva i servizi richiesti per i quali l'Ente gestirà, sotto la propria responsabilità, le abilitazioni degli utenti utilizzando il servizio di Gestione delle utenze appositamente istituito dall'Agenzia stessa.



Riscossione *made in Italy*: dal 1 gennaio 2011 al via la liberalizzazione del mercato

Le novità del decreto incentivi n. 40/2010 convertito nella Legge 73/2010

di Manuela Polidoro

Il sistema della riscossione ordinaria e coattiva delle entrate cambia volto e dal 2011 spalancherà le porte alla libera concorrenza.

Era il lontano 2005 quando il D.L. 203, convertito nella legge n° 248 del 2005, ridipingeva il quadro della fiscalità locale prevedendo all'art. 3, comma 24, per tutta la durata del **periodo transitorio 01/10/2006 - 31/12/2010**, la proroga delle convenzioni per le attività di riscossione e di accertamento svolte per conto degli enti locali. La norma già disciplinava con puntuale saggezza ed attualità la fattispecie temporale, cosicché, oggi come allora, il 31/12/2010 decreta la fine del periodo transitorio e l'avvento del nuovo assetto della riscossione incentrato sulla liberalizzazione del servizio e l'affidamento delle attività, da parte degli enti locali, tramite le procedure contemplate dal Codice degli Appalti.

Il recente **decreto incentivi n° 40/2010 convertito nella legge 73/2010**, all'art. 1, commi 6 *quater* e 6 *quinquies*, aggiunge un tassello che rafforza l'impianto normativo già delineato dalla legge di riforma 248/2005

per cui dal 1° gennaio 2011, gli enti locali dovranno affidare **sia la riscossione coattiva che quella spontanea dei tributi locali** nel rispetto di una procedura ad evidenza pubblica.

Nella prospettiva dell'apertura del mercato è stata abrogata, con decorrenza sempre dal 01/01/2011, la norma che oggi vieta ai concessionari della riscossione di rifiutare l'affidamento, da parte dei comuni, della riscossione coattiva quando gli stessi enti abbiano deciso di gestire autonomamente quella spontanea.

Il tenore della norma è chiaro, nessun illusionismo di parola. Il limite temporale del 31/12/2010 alla prosecuzione dei contratti in essere bussa alla porta. Prescindono dagli adempimenti collegati alla scadenza del periodo transitorio gli enti che già dispongono di un soggetto riscossore scelto tramite gara e per i quali, la gestione proseguirà fino alla scadenza del contratto.

Allo stesso modo prescindono gli enti che abbiano adottato la forma di gestione diretta sia della riscossione ordinaria quanto di quella coattiva delle proprie entrate e per i quali la procedura ad evidenza pubblica sarà necessaria allorché optas-

sero per l'esternalizzazione del servizio.

Di contro, gli enti che si sono avvalsi nel 2006 della prosecuzione *ex-lege* della riscossione delle proprie entrate con la pro-

Il restyling del sistema della riscossione: la nuova dimensione dal 2011 nella prospettiva della liberalizzazione

roga dei contratti in essere, dovranno presto adeguarsi e far tesoro del nuovo impianto normativo.

Indubbiamente il *restyling* del sistema della riscossione, tutto incentrato intorno alla necessità di riallineare a partire dal 2011 gli affidamenti ai principi comunitari della trasparenza economica, della legalità e della non discriminazione tra i soggetti legittimati alla riscossione di cui all'art. 3 della legge 248/2005, porta con sé la necessità di analizzare lo scenario e gli equilibri che sempre più chiaramente si delineano. Bisogna prendere coscienza della novità, fermarsi a ragionare per comprendere la portata di un'innovazione tanto

attesa quanto complessa ed aprirsi ad un nuovo modo di pensare la riscossione dove la libera concorrenza e l'economia dell'esperienza intelligentemente si fondono per garantire la razionalizzazione della riscossione quale servizio di pubblica utilità e la sua qualità.

Le prescrizioni normative discendono da un ben preciso orizzonte strategico, quello di un sistema che vede tutti gli attori protagonisti della riscossione concorrere, a parità di condizioni, per la soddisfazione delle esigenze dell'ente locale.

Del mercato della riscossione e dell'impulso alla liberalizzazione dello stesso si è tanto parlato. In questi mesi, il decreto incentivi e quanto nello stesso previsto era questione aperta, di ampio dibattito, e destava, ogni tanto, una qualche perplessità che lasciava immaginare anche altre possibilità da esplorare.

Diverse le proposte emendative, ad esempio, di ulteriore "proroga tecnica", che in parte sono state ritenute meritevoli di accoglimento anche sulla base delle imminenti novità in tema di federalismo fiscale, nonché degli interrogativi e dei "condizionali" ancora ricorrenti. Nulla però che nell'attualità possa avere un rilievo sostanziale di merito rispetto al sistema già definito degli affidamenti mediante le procedure del Codice

degli Appalti.

Ciò che è certo è che all'alba del 2011 bisogna avere le idee chiare e non solo.

I tecnicismi di cui è impregnato il sistema della concorrenza, nonché il breve lasso temporale che ci separa dall'avvio della liberalizzazione, richiedono una certa dose di prudenza quanto meno relativamente alla necessità per gli enti locali di non vedere compromessi i flussi di cassa.

Saggezza vuole, pertanto, che ci si organizzi per tempo. E per tempo gli enti locali dovranno avviare l'*iter* amministrativo per l'affidamento dei servizi di riscossione ordinaria e coattiva delle proprie entrate.

E' certamente opportuno non sottovalutare l'importanza di questi mesi sia per analizzare le proprie esigenze gestionali funzionali alle attività propedeutiche agli affidamenti, sia per valutare con accuratezza le proprie esigenze finanziarie interne e attivarsi per la consegna al concessionario della riscossione in carica, **entro la fine del periodo transitorio, di tutte le liste di riscossione ordinaria e coattiva in scadenza al 31/12/2010 e nei primi mesi del 2011**, al fine di scongiurare pericoli o danni economici all'ente conseguenti, ad esempio, dalla prescrizione di eventuali entrate durante il periodo di *vacatio* di scelta del proprio concessionario secondo le procedure contemplate dall'ordinamento.

E mentre ci si prepara a scrivere questo nuovo capitolo nel settore della riscossione, ci si allena anche a mantenere lo sguardo ben aperto sul futuro per cogliere eventuali nuovi *input* che potrebbero improvvisamente scuotere il sistema *in fieri* grazie alla pro-attività degli esperti di settore che auspicano maggior chiarezza, linee guida ed esprimono, senza remore, perplessità su alcuni aspetti di questa novità legislativa; aspetti che alla vigilia della scadenza del periodo transitorio conservano il sapore di una questione irrisolta, del nuovo che, forse, deve ancora convincere.





Tributi locali. Dopo il periodo transitorio si gioca la partita secondo il Codice degli Appalti

Tempi, forme e aspetti procedurali che gli Enti locali dovranno rispettare

Come più volte sottolineato nelle pagine precedenti, allo stato attuale, tutte le attività di riscossione volontaria o coattiva che sono in regime di proroga debbono cessare comunque entro il 31 dicembre 2010.

Di conseguenza qualsiasi affidamento a terzi di riscossione volontaria o coattiva di tutte le entrate comunali, sia tributarie che extratributarie, deve avvenire nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, secondo le modalità previste dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.

IMPLICAZIONI DELLA SCADENZA DEL 31/12/2010

La scadenza in questione ha dunque un impatto significativo, in quanto impone ai Comuni un'attenta valutazione degli

aspetti organizzativi, delle scelte che possono essere fatte e dei risultati che si possono ottenere in rapporto alle risorse disponibili.

Risulta perciò fondamentale se non urgente per gli Enti locali iniziare ad avviare i meccanismi e le procedure necessarie al fine di non arrivare impreparati alla data del 1/1/2011 e adeguarsi alle misure imposte dal regime di liberalizzazione del settore, garantendo ai partecipanti parità nel trattamento.

COSA RISCHIANO I COMUNI

Qual è il rischio che corrono quegli Enti locali che non si attivano per tempo?

La mancata tempestiva definizione di una procedura regolare di affidamento a terzi comporterà automaticamente l'adozione del modello legale della riscossione direttamente gestita dall'Ente stesso, riscossione sia ordinaria che coattiva. Tuttavia, non si può prescindere

da una considerazione oggettiva destabilizzante che mette a nudo le difficoltà che gli Enti locali possono incontrare ricadendo improvvisamente nel modello della riscossione diretta, soprattutto quando non hanno alle spalle una consolidata tradizione e una struttura di supporto adeguata alle esigenze del caso. Il decreto incentivi è intervenuto inoltre ad abrogare l'obbligo per il concessionario di accettare di effettuare la riscossione coattiva per gli enti che gestivano in modo autonomo quella spontanea.

ECCO I MEZZI A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Per evitare situazioni di *empasse* come quella appena descritta è importante dunque avviare una procedura ad evidenza pubblica predisponendo un'eventuale modifica (qualora risulti necessaria) del regolamento comunale a seguito di adozione di una apposita delibera.

PARITÀ DI CONDIZIONI PER CHI CONCORRE

E' utile ricordare in questo contesto che le forme e le modalità di affidamento a terzi sono regolamentate dal Codice degli Appalti D.Lgs 163/2006.

Sul piano dottrinario si va affermando la tesi secondo la quale l'affidamento a terzi dell'attività in questione debba configurarsi come affidamento di una funzione pubblica con delega di poteri autoritativi.

E' importante in quest'ottica che gli Enti locali garantiscano a tutti i partecipanti la più assoluta parità di trattamento, considerato che i due strumenti di riscossione, quello della cartella uti-

lizzato dalle società di Equitalia e l'ingiunzione fiscale utilizzata dalle società iscritte all'albo *ex articolo* 53 del D. Lgs 446/1997) sono sostanzialmente equivalenti tra di loro dal punto di vista giuridico.

Gli Enti locali devono valutare le proprie esigenze e l'opportunità di adottare una delibera che modifichi il regolamento comunale

Le procedure per l'affidamento a terzi devono avvenire nel rispetto della parità di trattamento e dei principi imposti dall'Unione Europea

Contribuenti e agenda degli Enti locali. Cosa ricordare



Contribuenti

30 settembre

Imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni

Versamento 4° rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni

Presentazione della dichiarazione Ici (in caso di variazioni) degli immobili

Ultimo giorno utile per la regolamentazione del versamento dell'Ici 2009 non effettuato o effettuato in misura insufficiente

Fiscaltà enti locali

13 settembre

Imposte sui redditi

Il Comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'Ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento entro lo scorso 1° luglio, deve trasmettere l'eventuale proposta di aumento

14 settembre

Gestione finanziaria

Le somme disponibili sui c/c/p devono essere riversate presso il tesoriere ogni 15 giorni

15 settembre

Personale

Il Tesoriere provvede al versamento dei contributi dovuti all'Inpdap relativi al mese scorso

Ritenute fiscali

Versamento ritenute Irpef, dell'Irap e delle addizionali regionali

e locali all'Irpef

Tesoreria

Attestare le somme a disposizione di giustizia giacenti nei conti aperti presso la sezione di tesoreria, nonché l'importo delle somme vincolate non utilizzabili per cassa

20 settembre

Riscossione tributi

L'agente della riscossione versa all'Ente le entrate riscosse nella 1° decade del mese

24 settembre

Gestione finanziaria e bilancio di previsione 2010

Il Consiglio provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando atto del permanere degli equilibri generali del bilancio

Gestione finanziaria

Entro il 30 occorre emettere i mandati per regolarizzare i versamenti effettuati in dipendenza di obblighi tributari, per somme iscritte a ruolo e per delegazioni di pagamento, in assenza del relativo mandato

30 settembre

Riscossione tributi

L'agente della riscossione versa all'Ente le entrate riscosse nella seconda decade del mese scorso

1 ottobre

Diritti d'ufficio

Versamento dei diritti d'ufficio riscossi nel mese di agosto

Consigli tributari: nessuna fretta per i Comuni

Sembrano destinati a rimanere sulla carta delle 'buone intenzioni' i consigli tributari introdotti dalla manovra 2010.

Lo strumento introdotto per contrastare l'evasione fiscale e contributiva circa tre mesi fa stenta a decollare, frenato anche dalla mancanza di termini perentori. L'articolo 18 del decreto legge n. 78/2010 pone soltanto l'obbligo per gli Enti locali di costituire il consiglio tributario, senza intervenire sui modi, sui tempi e sulle funzioni che l'organo dovrà ricoprire.

Il rischio concreto e il limite principale al tempo stesso è legato ai costi. Gli Enti locali sono quotidianamente alle prese con conti da far quadrare e risorse limitate da amministrare: il rischio risiede proprio nel fatto che i comuni an-

drebbero a sopportare maggiori costi derivanti dalla creazione di un organo di nuova istituzione, che deve essere autonomamente distinto dagli uffici operativi degli enti locali.

Un organo che non può insediarsi senza costi per le amministrazioni locali, anche sotto il profilo organizzativo per il supporto tecnico che i comuni dovranno fornire ai nuovi organismi.

Senza contare il fatto che la norma prevede che tali consigli devono essere costituiti «senza maggiori costi per le amministrazioni locali».

Non sembra dunque di facile attuazione: non è chiaro infatti come un organo di nuova istituzione, dotato di autonomia e distinto dagli uffici comunali, possa insediarsi senza costi per il co-

mune, siano essi la remunerazione dei componenti o i costi organizzativi necessari a garantire il supporto tecnico alle attività dei consigli stessi.

Ad ogni modo, se da un lato non si fa riferimento a tempi e modalità, dall'altro non vi è alcun riferimento nella manovra d'estate a processi sanzionatori.

I comuni, dunque, possono dormire sonni tranquilli: non ci sarà una corsa contro il tempo per la regolamentazione dei nuovi consigli tributari né incorreranno in sanzioni. In sostanza, il documento chiarisce che la costituzione del consiglio tributario «non può essere una priorità per l'azione comunale in materia di partecipazione all'accertamento ma i comuni possono regolamentarne la nascita contenendo i costi.

Nuovi enti entrati in casa SO.G.E.T.

In un processo di continua evoluzione delle esigenze delle realtà locali e del mercato, SO.G.E.T. mantiene alto il suo impegno al fianco dei propri Enti e consolida la sua presenza sul territorio con l'acquisizione di nuovi clienti.

Da giugno è partner ufficiale del:

Comune di Apricena

Servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, delle lampade votive, della mensa scolastica, della Tarsu giornaliera e dei fitti patrimoniali;

Comune di Miglianico

Attività propedeutica all'accertamento del Cosap a carattere temporaneo e permanente;

Comune di Ortucchio

Gestione e riscossione delle entrate;

Comune di Villalfonsina e San Valentino in Abruzzo Citeriore

Attività propedeutica all'accertamento in rettifica e d'ufficio

della tassa rifiuti solidi urbani; **Ente Parco Monti della Laga** Servizio della riscossione coattiva;

Comune di Torremaggiore

Riscossione e accertamento Tosap, della Tarsu giornaliera, dell'Icp, dei Dpa, del servizio di accertamento dell'Ici e della Tarsu;

Comune di Albanella

Censimento, accertamento, riscossione e recupero evasione Ici e Tarsu;

Comune di San Ferdinando

Servizio lettura contatori e formazione liste di carico dei consumi di acqua potabile;

Comune di Francavilla

Concessione servizio parcheggi a pagamento;

Comune di Ortona (CH)

Gestione dei parcheggi in Piazza San Francesco.

Comune di Torre De' Passeri (PE)

Accertamento e riscossione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Comune di Fossacesia (CH)

gestione di parcheggi a pagamento senza custodia tramite sistema "Parkeggino";

Comune di Marina Di Gioiosa Jonica (RC)

servizio di bonifica, inserimento ed aggiornamento delle banche dati Ici e servizio di accertamento Ici;

Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino (SA)

accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente;

Umbra Acque S.p.A.

riscossione coattiva del credito da utenze del servizio idrico integrato cessate;

Comune di Brindisi (BR):

servizio di liquidazione e riscossione dei tributi locali Ici, Tarsu, Tosap, Icp, Dpa e riscossione delle entrate provenienti dalle sanzioni del Codice della Strada e dai fitti attivi;

Comune di Canosa di Puglia (BT):

accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi minori.



Riaperti i termini per l'invio dei dati sul minor gettito Ici

Con riferimento al decreto legislativo 78 del 2010, (Legge 122/2010), il Ministero dell'Interno ha stabilito che per la trasmissione delle dichiarazioni attestanti il minor gettito Ici, i Comuni hanno tempo fino al 30 ottobre 2010.

Si tratta del minor gettito registrato dalle Pubbliche amministrazioni locali a seguito della modifica della base imponibile dei fabbricati del gruppo D: opifici, alberghi, ospedali, istituti di credito, impianti eolici e per i quali i contribuenti hanno effettuato

l'autodeterminazione provvisoria della rendita. Il Ministero ha fornito inoltre le istruzioni e le modalità operative per la presentazione entro il 30 ottobre 2010 dei certificati per l'Ici.

Sono esclusi dalla possibilità di avvalersi del differimento previsto sia gli enti che non hanno mai presentato le certificazioni in argomento e sia quelli che hanno ripresentato la certificazione entro il 31 gennaio 2009.

Circa le modalità di presentazione, i certi-

ficati devono attestare le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e, infine, devono essere firmati dal responsabile finanziario dell'ente. Il termine del 30 ottobre 2010 si intende quale termine di presentazione della certificazione alla Prefettura, la quale invierà telematicamente i dati contabili dei certificati acquisiti entro i successivi 10 giorni trattenendo la documentazione pervenuta, per ogni ulteriore controllo si rendesse necessario.